REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/75 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1975, di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2425/74 [1] il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1975, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità, detto volume contingentale non coprirà interamente i fabbisogni delle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi ; che sembra quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo nel settore della produzione nella Comunità, dovrebbe essere limitato a 14 330 tonnellate ; che la fissazione a questo livello del volume contingentale non esclude un nuovo aggiustamento durante il periodo contingentale ; che per queste stesse ragioni il dazio contingentale applicabile dovrebbe essere fissato al livello del 5,5 % ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questo ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato di detto prodotto, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di tempo rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, sulla base dei dati statistici disponibili in quel momento e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante l'anno in corso la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 3 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 2425/74, era determinata come segue :

Benelux	5,66,
Danimarca	0,34,
Germania	6,17,
Francia	0,34,
Irlanda	0,01,
Italia	84,14,
Regno Unito	3,34 ;

considerando che, poiché si tratta di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale supplementare si effettui in funzione dei reali fabbisogni dichiarati da ciascuno degli Stati membri ; che la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, la Germania, i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux e l'Italia hanno manifestato dei fabbisogni supplementari rispettivamente dell'ordine di 40, 1 000, 6 400, 3 000, 2 090 e 1 800 tonnellate ; che per quanto riguarda l'Irlanda, il grado di esaurimento attuale della sua aliquota nella ripartizione del contingente iniziale, nonché i dati statistici ed economici disponibili più recenti non inducono attualmente a giustificare la sua partecipazione alla crescita prevista del contingente tariffario comunitario ; che, d'altra parte, se in questo Stato membro si manifestassero ulteriormente dei fabbisogni supplementari, esso avrebbe sempre la facoltà di ricorrere alla procedura istaurata all'articolo 3 del presente regolamento ; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri interessati e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di questi Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota, nonché

[1] GU n. L 261 del 27. 9. 1974, pag. 21.

gli eventuali fabbisogni complementari che si manifestassero in Irlanda ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a 11 500 tonnellate ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente esaurita e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1975, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 14 330 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 5,5 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 11 500 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

Benelux	1 677 tonnellate,
Danimarca	32 tonnellate,
Germania	2 408 tonnellate,
Francia	803 tonnellate,
Italia	1 444 tonnellate,
Regno Unito	5 136 tonnellate.

2. La seconda parte di 2 830 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Se in Irlanda si manifestano dei fabbisogni del prodotto di cui all'articolo 1, questo Stato membro preleva un'opportuna aliquota sulla riserva, sempreché l'entità di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fno a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, questi Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 6

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, trasferiscono alla riserva entro il 1° novembre 1975 la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 ottobre 1975 eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa rischia di non essere utilizzata.

Questi Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° novembre 1975 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 e 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO